



# REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente

### SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 27094/2017 r.g.a.c., vertente

### TRA

**(omissis)**, con il patrocinio dall'avv. Biagio Riccio, giusta procura in calce all'atto di citazione,

attore

### CONTRO

**AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del l.r.p.t.**, con il patrocinio dell'avv. **(omissis)**, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

convenuta

### NONCHÉ

**BANCA (omissis) s.p.a., in persona del l.r.p.t.**, rappresentata e difesa dall'avv. **(omissis)**, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

convenuta

\*\*\*

Oggetto: altri istituti e leggi speciali.

Conclusioni precisate come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in luogo della partecipazione all'udienza del 18.4.2023, da



intendersi qui integralmente trascritte.

\*\*\*

### **RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. La società Banca (omissis) s.p.a. ha concesso a (omissis) srl un mutuo, assistito, ai sensi della l. n. 662/96, dalla garanzia dalla Banca (omissis).

Non avendo la debitrice onorato la sua obbligazione nei confronti dell'istituto di credito, quest'ultimo ha escusso la garanzia prestata dal fondo e, per esso, da Banca (omissis), la quale, surrogatasi nel credito per l'importo corrispondente a quanto versato, ha quindi iscritto la sua pretesa a ruolo esattoriale; Equitalia s.p.a. (oggi l'Agenzia delle Entrate Riscossione) ha poi notificato a (omissis), fideiussore di (omissis) s.r.l., la cartella di pagamento n. 071-2015-(omissis), dell'importo complessivo di € 380.875,79, pari all'entità della garanzia escussa, maggiorata di interessi e oneri di riscossione.

Su tali premesse, il concessionario della riscossione ha infine notificato a (omissis), il 26.10.2016, preavviso di fermo amministrativo, relativo all'autovettura targata (omissis).

Costei si è quindi opposta a tale atto, instaurando il presente giudizio e deducendo l'inesistenza del credito, poiché il mutuo assentito a (omissis) s.r.l. fu a suo dire finalizzato a ottenere la provvista necessaria a estinguere precedente esposizione debitoria nei confronti del (omissis), frutto, a sua volta, dell'applicazione di interessi usurari e di indebite commissioni bancarie.



**1.1.** Devono essere preliminarmente rigettate le eccezioni di A.d.E.R.

in merito alla tardività dell'opposizione e alla carenza d'interesse in capo all'attrice.

Quanto al primo aspetto, infatti, nessuna disposizione prevede il preteso termine di giorni sessanta per la c.d. impugnazione del preavviso di fermo amministrativo; quanto al secondo, l'art. 50, c. I, D.P.R. n. 602/73 segna il momento dal quale è consentita l'iscrizione del fermo, senza tuttavia contemplare edere un termine finale entro il quale essa va effettuata, sicché persiste l'interesse ad agire dell'attrice.

**2.** Costei ha dedotto la nullità del contratto di mutuo erogato a (omissis) s.r.l. da banca (omissis), per effetto del collegamento negoziale con precedente apertura di credito bancaria, caratterizzata da interessi usurari.

Tale circostanza, tuttavia, oltre che lacunosa sul piano assertivo, è rimasta del tutto sfornita di prova.

In primo luogo, infatti, l'eventuale nullità del contratto di mutuo non esime il mutuatario dal restituire almeno il capitale ricevuto, mentre, nel caso di specie, non è stato neanche allegato che ciò sia avvenuto.

Sotto altro – e del pari dirimente – profilo, va poi evidenziato che l'attrice non ha in alcun modo documentato l'illiceità, per violazione dell'art. 1815 c.c. o per altra causa, del rapporto bancario originariamente in essere con Banca (omissis) e non ha, di conseguenza, consentito all'Ufficio di verificare che tale vizio si sia effettivamente comunicato al contratto di mutuo.

L'infondatezza delle difese contenute in citazione non esime, tuttavia, dallo svolgere le seguenti considerazioni.



**3.** Per consolidata giurisprudenza, l'azione con la quale il destinatario di un preavviso di fermo amministrativo si opponga a tale atto del concessionario della riscossione, chiedendo di dichiararsene la nullità, rappresenta una domanda di accertamento negativo della pretesa di procedere alla minacciata iscrizione (v. *Cass., S.U., n. 15354/15; Sez. III, n. 7756/20*).

Ebbene, nel caso di specie, è stata pronunciata, anche fra le parti del presente giudizio, sentenza n. 1031/22, passata in cosa giudicata, con la quale questo Tribunale ha annullato la cartella di pagamento suddetta, ritenendo che il credito in questione, rivenendo da rapporti di diritto privato, non legittimasse, in difetto di preesistente titolo esecutivo, l'iscrizione a ruolo esattoriale da parte dell'ente.

**3.1.** Contrariamente a quanto ritenuto dal concessionario della riscossione, la cartella n. 071-2015-(omissis), oggetto del giudizio già definito, non può ritenersi diversa dalla n. 071-2015-(omissis), qui in rilievo.

Esse, infatti, hanno ad oggetto il medesimo credito, rispetto al quale i diversi debitori sono obbligati in solido, e recano entrambe, alla pagina seconda, la medesima dicitura: *“Sono responsabili in solido del pagamento della presente cartella i seguenti coobbligati [...]*”.

L'uso del singolare – i.e.: *“la presente cartella”* – manifesta l'unicità del ruolo e dell'atto impugnato.

D'altronde, nella sentenza sopra richiamata, tanto (omissis) s.r.l. quanto (omissis) sono stati qualificati come opposenti avverso un'unica cartella esattoriale e in tali termini si è dunque consolidato il giudicato derivatone fra le parti.



**3.2.** La suddetta pronuncia certamente inibisce al concessionario della riscossione l'iscrizione di fermo amministrativo, la quale, ai sensi dell'art. 86, c. I, D.P.R. n. 602/73, esige l'avvenuto decorso del termine ex art. 50, c. I, D.P.R. cit.; quest'ultimo, tuttavia, in assenza di una valida cartella esattoriale, non può ritenersi elaso e, di conseguenza, neanche può essere consentito al concessionario di procedere alla minacciata iscrizione.

Tale rilievo è di per sé sufficiente all'accoglimento della domanda.

**3.3.** Essa, invero, era stata in origine argomentata, come detto, sulla base di un diverso presupposto, ovverosia dell'inesistenza del credito esattoriale.

Ciò, tuttavia, non osta al rilievo, anche officioso, di altro titolo sulla base del quale negare il diritto vantato dal concessionario.

La domanda formulata dall'istante va infatti intesa come autodeterminata, in quanto individuata a prescindere da uno specifico fatto acquisitivo. Ciò si desume sia dalla sua natura di accertamento negativo sia dalla sua riconducibilità a facoltà del proprietario del bene minacciato dell'iscrizione pregiudizievole, a sua volta titolare di una posizione soggettiva certamente autodeterminata (v. *Cass., Sez. II, n. 21641/19*).

Il documento sulla base del quale si perviene a tale conclusione, ovverosia la citata sentenza n. 1031/22, è, infine, tempestivamente entrato nel procedimento, in quanto, sebbene prodotto in giudizio dopo lo spirare dei termini ex art. 183, c. VI, c.p.c., è stato altresì formato in epoca ad essi successiva e non avrebbe potuto, pertanto, essere anteriormente depositato.

Per le suesposte ragioni, la domanda va dunque accolta.



3. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di

lite.

L'insussistenza del diritto di iscrivere fermo amministrativo discende infatti da ragioni differenti da quelle richiamate in citazione, mentre la dedotta nullità del contratto di mutuo per effetto del collegamento negoziale con precedente apertura di credito usuraria è rimasta del tutto sfornita di prova.

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (omissis) nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del l.r.p.t., e della BANCA (omissis)

s.p.a., in persona del

l.r.p.t., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:

1. accerta e dichiara l'inesistenza del diritto di AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del l.r.p.t., di procedere a iscrizione di fermo amministrativo, ai danni dell'attrice, sulla base della cartella esattoriale n. 071-2015-(omissis);

2. compensa le spese.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

NAPOLI, 7.11.2023.

IL GIUDICE

GUGLIELMO MANERA